



COMUNE DI PISTOIA

Settore : AMBC - SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERI

ORDINANZA

**Identificativo
Documento:
2152807**

**NUMERO D'ORDINE
Registro Generale**

1004

del

05/11/2019

OGGETTO:

**MISURE CONTINGIBILI E URGENTI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DI
APPROVVIGIONAMENTO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO DEL CAMPO POZZI
DENOMINATO "SAN PANTALEO" NEL COMUNE DI PISTOIA.**

OGGETTO: misure contingibili e urgenti per la tutela delle acque di approvvigionamento del pubblico acquedotto del Campo Pozzi denominato “San Pantaleo” nel Comune di Pistoia.

IL SINDACO

Dato atto:

Che in data 28/12/2018 prot. ASL 154243 la ASL Toscana Centro, U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione, trasmettendo gli esiti dei campionamenti effettuati, congiuntamente con ARPAT, nell'area di salvaguardia di pozzi del pubblico acquedotto in loc. San Pantaleo, nel Comune di Pistoia, ha evidenziato quanto segue:

- Le analisi (effettuate in data 21/06/2018) del terreno e dell'acqua della fossa campestre prossimi ad un pozzo ad uso irriguo posto all'interno dell'area di salvaguardia di un pozzo del pubblico acquedotto hanno documentato lo spandimento di numerosi pesticidi nella suddetta area (glifosate, AMPA, oxadiazon, bupirimate, carbendazim, imidacloprid, penconazolo, tebufenozide, tetraconazolo, fluopyram, MCPA, pendimetalin, oxifluorfen), attività vietata dall'art. 94 comma 4 lettera C del d. lgs. 152/06 in assenza di piano di utilizzo;
- Dall'esame dei registri di trattamento non è risultato possibile verificare la collocazione dell'area trattata con i singoli prodotti (poiché viene indicata solo l'estensione, non l'ubicazione).
- L'utilizzo delle sostanze attive (oxadiazon, fluopyram, imidacloprid, penconazolo, MCPA) è vietato nelle aree di salvaguardia anche dal DPGRT 30/07/2018 n. 43/R “Disposizioni relative alle aree: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF)...”, che invece ammette, nelle aree di salvaguardia delle captazioni da acque sotterranee, fra le sostanze rilevate, l'utilizzo di glifosate, oxifluorfen, pendimetalin, tebufenozide.
- Risultano essere stati utilizzati anche principi attivi non ammessi per vivaio (MCPA);
- Per alcune sostanze attive utilizzate nei trattamenti registrati (abamectina, clofentezine, tiofanate metile, acrinatrina, flonicamid, emamectina benzoato, deltametrina, diquat, pyriproxyfen, alcol isodecilato etossilato) non è stato possibile accertare l'effettivo utilizzo in area di salvaguardia perché ARPAT non le determina;
- La presenza di glifosate e AMPA nell'acqua dei pozzi ad uso irriguo ubicati in area di salvaguardia, seppure in concentrazioni ben al di sotto dei limiti normativi ambientali e sanitari ammessi indica che tali sostanze sono arrivate in falda e che i pozzi rappresentano un punto di vulnerabilità, peraltro vietato dall'art. 94 comma 4 lett. g) del D. Lgs. 152/06.

Considerato :

Che per quanto sopra esposto ASL ha segnalato agli enti preposti alla tutela delle aree di salvaguardia le criticità emerse dalle indagini svolte;

Che nelle more delle indicazioni che le autorità preposte vorranno disporre e fintantoché non saranno analizzabili da parte dei laboratori di ASL e ARPAT e principi attivi presenti nella Tab. 1 del DPGRT 43/R, ASL propone all'autorità sanitaria misure precauzionali volte ad una maggiore tutela delle acque sotterranee di approvvigionamento del pubblico acquedotto, come dettagliatamente riportate nella comunicazione sopra richiamata;

Preso atto:

- che l'art.94 del d. Lgs. 152/06 e ss.mm. (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) stabilisce:
 - al comma 1 che “ *Su proposta degli enti di governo dell'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le **aree di salvaguardia** distinte in **zone di tutela assoluta** e **zone di rispetto**,”;*
 - al comma 3 che “*La zona di tutela assoluta è' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio”;*
 - al comma 4 che “*La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata [...].In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:*
 - *dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
 - **accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;**
 - **spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;**
 - *dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
 - *aree cimiteriali;*
 - *apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
 - *apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
 - *gestione di rifiuti;*
 - *stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
 - *l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
 - *m) pozzi perdenti;*

- *n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.*
- Al comma 5 che *“per gli insediamenti o le attività' di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile [...] sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza”.*
- Al comma 6 che *“In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.”;*
- Che il DPGRT n. 43/R 2018 “Regolamento di attuazione dell'art. 28 della legge regionale 28.12.2011 n. 69 - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione” stabilisce al Capo III, art. 6 e 7, le tempistiche, le modalità e le norme tecniche per la ripermetrazione, da parte della Regione, delle aree di salvaguardia delle captazioni del pubblico acquedotto;

Preso atto altresì:

- che l'art. 75 comma 2 del Regolamento di Igiene del Comune di Pistoia definisce specifiche **“aree di tutela”** ai fini della protezione dall'inquinamento dovuto all'uso di prodotti fitosanitari le fasce comprese entro 10 metri dalle sorgenti e pozzi privati se ad uso agricolo, o 20 metri se ad uso potabile”;
- che conseguentemente l'art. 76 dispone che nelle aree di tutela di cui all'art. 75 è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari appartenenti alle classi “molto tossici” e “tossici” di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 223 e di quelli che rientrano fra le sostanze di cui all'allegato 2 della L.R.36/99;
- che l'allegato 2 della Legge Regionale 36/99 al punto 5 include il glifosate tra le sostanze cancerogene elencate nel gruppo “2a” (come risulta dalla monografia 112 dello IARC “Valutazione di 5 insetticidi ed erbicidi organofosforati”);
- Che l'art. 129 del Regolamento di Igiene del Comune di Pistoia stabilisce che i pozzi o sorgenti ad uso privato per attingimento idropotabile debbano essere protetti da una **zona di tutela assoluta** adibita esclusivamente alla captazione (almeno 10 m di raggio all'interno della proprietà dell'utilizzatore);
- Che l'art. 125 del Regolamento di Igiene del Comune di Pistoia stabilisce che le captazioni di acqua superficiale e profonda destinate ad uso potabile previa immissione in pubblico acquedotto debbano essere protette da una zona di tutela assoluta recintata per un raggio di almeno 10 metri.

Dato atto

- che in conseguenza della soprarichiamata nota del 28/12/2018 Il Sindaco del Comune di Pistoia, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e approfondire, per il tramite degli uffici tecnici competenti, la proposta di provvedimenti formulata dalla stessa ASL;

- dell’incontro indetto dal Sindaco del Comune di Pistoia ed effettuato in data 03/03/2019, presenti ASL U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione, Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo, ARPAT, Publiacqua spa, Autorità Idrica Toscana, Ufficio Ambiente del Comune di Pistoia;
- dei successivi ulteriori confronti resisi necessari e intervenuti tra ASL, ARPA , Genio Civile e Comune nel merito della proposta di provvedimento sopra richiamata (riunione del 28 maggio 2019 , riunione del 5 settembre 2019 e successivi confronti avvenuti per le vie brevi);
- che dal confronto tra Enti è emersa, tra le altre cose, la necessità di individuare possibili ulteriori e più efficaci misure di protezione da realizzarsi intorno ai pozzi, al fine di ridurre la vulnerabilità all’inquinamento;
- del contributo richiesto a tal fine da questa Amministrazione e fornito dalla Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile, pervenuto in data 10/09/2019 prot. PEC n. 108133 ;
- del contributo inviato a mezzo mail in data 13/09/2019 da ASL Toscana Centro -U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione;
- della definitiva proposta di provvedimento, formulata dagli uffici competenti dell’Amministrazione comunale in data 31/10/2019, e della conseguente condivisione con ASL e Genio Civile, avvenuta per le vie brevi a mezzo di scambio mail in data 04/11/2019;

ATTESA pertanto l’urgenza e l’indifferibilità dell’adozione di un provvedimento contingibile urgente finalizzato all’adozione di prioritarie misure idonee a salvaguardare la salute pubblica, in conseguenza di quanto accertato dalla ASL, nell’ambito delle aree di salvaguardia dei pozzi del pubblico acquedotto appartenenti al campo pozzi denominato “San Pantaleo”, nelle more delle indicazioni che le autorità preposte alla tutela del vincolo potranno disporre, nonché del completamento delle attività di ripermetroazione delle aree di salvaguardia di competenza della Regione;

Visto l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

Vista la Legge 23.12.1978 n 833 “ Istituzione del servizio sanitario nazionale....” e ss.mm. che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la Legge regionale 25.2.2000 n 16 e ss.mm. “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica.....” ;

Visto il D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Visto il Decreto Legislativo 18.2.2000 n°267 e ss.mm. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”, art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l’emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell’igiene e sanità pubblica;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Testo unico Ambientale”;

Visto il DPGRT n. 43/R 2018;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene approvato con D.C.C. n. 34/2007 e in particolare gli artt. gli artt. 75, 76, 125, 129;

Dato atto della competenza del Sindaco nell’emanazione del presente provvedimento ordinatorio, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 267/00 e ss.mm;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni identificati alle particelle catastali elencate in allegato al presente atto (Allegato A), per la parte ricadente entro l'area di salvaguardia (area di rispetto) di raggio 200 m dai pozzi del pubblico acquedotto del campo pozzi denominato "San Pantaleo", come identificata dalla cartografia allegata (Allegato B) e fino a revoca della presente ordinanza:

1. Che sia data comunicazione preventiva (con anticipo di almeno due giorni lavorativi) alla ASL Toscana Centro - U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione Pistoia e U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro Pistoia- dei trattamenti che si intendono effettuare specificando i prodotti che si intendono utilizzare. Le comunicazioni dovranno essere inviate, oltre che alla PEC prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it , anche ai seguenti indirizzi mail:
igienepubblica.pistoia@uslcentro.toscana.it
prevenzionelavoro.pistoia@uslcentro.toscana.it
2. Che vengano riportati nel registro dei trattamenti: il nome del prodotto commerciale impiegato, la quantità utilizzata dello stesso, l'identificazione dell'appezzamento di terreno trattato (particella catastale e sub-reperi) ;
3. Il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari entro il raggio di 20 m da qualsiasi pozzo pubblico o privato, destinato a qualunque tipologia di utilizzo (domestico, potabile, irriguo, ecc) presente nell'area;
4. L'adeguata protezione di tutti pozzi di proprietà privata di cui al punto precedente e la realizzazione attorno agli stessi di un'area di tutela assoluta di raggio pari ad almeno 10 m, che potrà eventualmente comportare anche l'esclusione dall'accesso all'area stessa attraverso recinzione, da realizzarsi previa comunicazione e verifica dei seguenti elementi:
 - o analisi della modalità di regimazione delle acque di dilavamento delle aree circostanti da canalizzare in allontanamento dalla testa pozzo;
 - o verifica della quota del pozzo rispetto al piano di campagna;
 - o verifica della modalità costruttiva e di tenuta dell'opera con particolare attenzione alla tipologia di chiusura sommitale (flangiatura, coperchio in cls con o senza fori di ispezione, presenza di cameretta di avanpozzo e in questo caso verifica di assenza di ispessimento fanghi...) ed alla impermeabilità dell'avanpozzo.
5. Ai fini di quanto al precedente punto 4, entro 30 giorni dalla data del presente atto dovrà essere fornita al Servizio Ambiente e Cimiteri del Comune di Pistoia e alla Direzione Difesa del Suolo - Settore Genio civile Valdarno Centrale della Regione Toscana la seguente documentazione, redatta ad opera di tecnico incaricato da parte dei destinatari della presente ordinanza:
 - α) relazione tecnica contenente:
 - schema costruttivo dell'opera (se recuperabile) e dati (diametro, profondità, quota di fessurazione, materiale della camicia, anno di costruzione);
 - valutazione sullo stato di tenuta dell'avanpozzo e sul suo dimensionamento
 - piano quotato rispetto al punto di coronamento dell'opera (se a filo con il p.c. ovvero se dotato di un massetto in rilevato) per un raggio di 400 mt
 - verifica sulle modalità di regimazione delle acque dilavanti adottate nel terreno di proprietà su cui insiste l'opera.
 - β) documentazione fotografica relativa alla parte sommitale e di copertura del pozzo ivi compreso anche l'eventuale boccapozzo o la cameretta di alloggiamento.

6. La documentazione di cui al precedente punto 5) sarà oggetto di valutazione da parte degli enti competenti, ai fini della verifica della adeguatezza delle caratteristiche del pozzo e delle misure gestionali adottate. La mancata risposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 5) è da intendersi quale silenzio-assenso, conseguente alla avvenuta verifica dell'adeguatezza delle misure di tutela già adottate. Il Comune di Pistoia, su parere della Direzione Difesa del Suolo –Settore Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana, potrà per contro emanare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 5), provvedimenti finalizzati a prescrivere le ulteriori misure di tutela ritenute necessarie.
7. Che i proprietari/utilizzatori a vario titolo dei pozzi siti nell'area di salvaguardia provvedano ad effettuare analisi periodiche (almeno 2 volte l'anno, di cui una nel periodo di massimo impiego dei prodotti fitosanitari) delle acque grezze almeno per tutti i principi attivi che vengono da loro stessi utilizzati.

INFORMA

Che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura.

AVVERTE

La mancata esecuzione di quanto prescritto comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme sopra richiamate, anche l'inoltro di informativa di reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale per inosservanza di provvedimento dato dall'Autorità.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza, ai fini della generale conoscenza, all'albo pretorio digitale e di darne notizia sul sito istituzionale del Comune di Pistoia;
- La diffusione del contenuto della presente ordinanza mediante i locali mezzi di stampa;

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e/o per i controlli di competenza:

- alla ASL Toscana Centro – Dipartimento della Prevenzione - U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione;
- Al Dipartimento Provinciale ARPAT - sede di Pistoia;
- All'Autorità Idrica Toscana;
- Al Gestore del Servizio Idrico Integrato Publiacqua S.p.A.
- Alla Regione Toscana:
 - Direzione Difesa del Suolo - Settore: Genio civile Valdarno Centrale
 - Direzione Ambiente e Energia Settore: Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
 - Direzione Diritto alla Salute Settore: Prevenzione collettiva
- Al Comando di Polizia Municipale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

Ai sensi degli artt.22 e seguenti del capo V della Legge 7.8.9. n° 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, tutti gli atti possono essere consultati presso la U.O. Igiene Ambientale, via Dei Macelli 11/C (0573/371801 – 371873), che resta a disposizione per tutti i chiarimenti che si riterrà utile acquisire.

Nei termini previsti dalla normativa citata potrà essere fornita copia della documentazione suddetta.

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto.

DA' ATTO

Che all'emanazione del presente atto non hanno partecipato soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi di quanto disposto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 03/06/2019;

RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente Servizio Ambiente e Cimiteri	Dott. Arnoldo Billwiller
TERMINI PROCEDIMENTO	- NON PREVISTO	
Procedimento avviato il	28/12/2018	Ricevimento nota ASL prot. ASL 154243
Procedimento da concludere entro	----	-----

Ai sensi di quanto previsto dal Piano TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021 approvato con D.G.C. n. 136/2019

ALLEGATI:

- All. A - Elenco particelle catastali interessate dal provvedimento;
- All. B - Perimetrazione area oggetto di ordinanza;
- All. C - Sovrapposizione Area oggetto di ordinanza e catasto

IL SINDACO
Alessandro Tomasi

Il Dirigente
SINDACO